



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CLEMENTE</u>	<u>ALESSANDRO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SCIASCIA</u>	<u>TOMMASO SEBASTIANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>AQUINO</u>	<u>NUNZIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15018/2017
depositato il 16/11/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720010648344883000 DIR.ANNUO CCIA 1998
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720010840307605000 DIR.ANNUO CCIA 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720020262781729000 DIR.ANNUO CCIA 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720031046903932000 TRIB.ERARIALI 19
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720031046903932000 IRES-ALTRO 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720031046903932000 ILOR 1997
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720040369854716000 IRES-ALTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720040369854716000 IVA-ALTRO 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720040369854716000 IRAP 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720050122894916000 DIR.ANNUO CCIA 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720060039005659000 IVA-ALTRO 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720060113973363000 DIR.ANNUO CCIA 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070148212108000 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720070148212108000 IRAP 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720080020794811000 DIR.ANNUO CCIA 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720080020794811000 DIR.ANNUO CCIA 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720080090672882000 TRIB.ERARIALI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720100173514016000 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720160027268368000 DIR.ANNUO CCIA 2013

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 15018/2017

UDIENZA DEL

11/12/2018 ore 10:30

N°

411/19

PRONUNCIATA IL:

11/12/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/1/19

Il Segretario



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720160167235186000 IRAP 2013
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09720179066332688000 TRIB.ERARIALI
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:
SCIME' DARIO
VIALE CASTELLO DELLA MAGLIAQNA 38 00148 ROMA

proposto dal ricorrente:
SO.IN.CO. SOCIETA PER L INGEGNERIA E COSTRUZIONI SRL IN LIQ.
VIA CARLO LINNEO 8 00197 ROMA RM

difeso da:
CACCIAPAGLIA BERNADETTE-PASSARO ALESSANDRO-DE PASQUALE FRANC
VIA PISACANA 3 72012 FRANCAVILLA FONTANA BR

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 15018/2017

UDIENZA DEL

11/12/2018 ore 10:30

FATTO

La ricorrente SO.IN.CO. Società per l'Ingegneria e Costruzioni in Liquidazione ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720179066332688000 emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 13.09.2017 per la somma totale di € 1.017.084,40 e basata su 16 cartelle, di cui due per contributi previdenziali INPS.

La ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la rituale notifica degli atti presupposti ed in particolare delle cartelle di pagamento; la nullità della notifica eventualmente avvenuta via pec; la prescrizione della pretesa fiscale e/o la decadenza dal potere impositivo; la violazione dell'onere probatorio; la violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000; la violazione del principio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione che ha contestato le doglianze della ricorrente, lamentando il parziale difetto di giurisdizione per le cartelle n. 09720000361701419000 e n. 09720040107861984000 relative a contributi previdenziali INPS, documentando l'avvenuta notifica delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, nonché quella di altre intimazioni interruttrive della prescrizione e segnatamente di quella notificata in data 25.01.2017, e chiedendo il rigetto del ricorso.

A sua volta, la ricorrente ha replicato con successiva memoria in cui ha eccepito l'illegittima costituzione in giudizio dell'agente per la riscossione a mezzo di procuratore esterno e l'illegittimità della notifica delle cartelle ed in particolare di quella effettuata via pec.

DIRITTO

La Commissione, letti gli atti ed i documenti, osserva quanto segue.

In primo luogo, sussiste il difetto di giurisdizione di questo Collegio in ordine alle due cartelle n. n. 09720000361701419000 e n.



09720040107861984000 relative a contributi previdenziali INPS.

Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, che ha accusato l'Agente della Riscossione di creare intralcio alla difesa della ricorrente (in che modo non è dato sapere) sollevando detta eccezione, nonostante l'indicazione delle cartelle recanti debiti tributari, la domanda di annullamento dell'intera intimazione di pagamento (e dei sottostanti ruoli senza più alcuna distinzione tra loro) induce il Collegio a dichiarare comunque il difetto di giurisdizione relativamente alla pretesa impositiva avente ad oggetto debiti non tributari, conformemente alla costante giurisprudenza della Cassazione in materia.

Ciò premesso, occorre esaminare, in via preliminare, la doglianza relativa alla presunta illegittima costituzione in giudizio dell'Agente per la riscossione a mezzo di procuratore esterno.

La tesi della ricorrente è che, in virtù della nuova formulazione dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, a far data dall'01.01.2016, l'Agenzia Entrate Riscossione non può conferire procura alle liti ad un avvocato del libero foro.

Tale assunto viene ripreso da alcune sentenze di merito, citate dalla ricorrente, ed in parte anche dalla recente sentenza della Cassazione n. 28684/2018, su cui si tornerà in seguito per completezza di esposizione.

Ebbene, il Collegio non condivide tale orientamento, in ultimo della Cassazione come detto, in base al quale l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria sarebbe stata estesa anche all'Ufficio dell'agente per la riscossione, il quale deve stare in giudizio direttamente, cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione (e quindi da un avvocato del libero foro).

La lettura e l'esame dell'art. 11, comma 2 decreto citato, ad avviso del Collegio, non permette in alcun modo di pervenire a tali conclusioni.



Il predetto articolo stabilisce, infatti, al comma 1 che *“Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata”*; ed al comma 2 che *“L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata”*.

Ciò non significa che l'Agente per la riscossione non possa farsi rappresentare da un avvocato del libero foro, ma semplicemente che, a differenza dei contribuenti, che possono farsi rappresentare in giudizio, da un procuratore generale o speciale (che può essere il coniuge o un parente), gli uffici fiscali o della riscossione devono essere rappresentati o dal proprio legale rappresentante o da altro dipendente da quest'ultimo delegato in via generale.

Ma questo non impedisce affatto che tali ultimi soggetti non possano poi conferire mandato ad litem ad un avvocato del libero foro; quello dell'assistenza tecnica nel processo tributario è un diverso concetto ed istituto, disciplinato dall'art. 12 del D. Lgs. 546/1992, anch'esso modificato ma solo nel senso di includere anche l'agente per la riscossione tra i soggetti che non sono obbligati (ma che possono) ad avvalersi di un professionista abilitato all'esercizio dinanzi alle commissioni tributarie al fine di costituirsi in giudizio.

Così come il procuratore speciale della persona fisica può conferire procura ad un avvocato, allo stesso modo, quindi, il legale rappresentante dell'Agente per la riscossione può incaricare un legale del libero foro, non essendone affatto impedito dal disposto dell'art. 11.

Il divieto di rappresentanza processuale volontaria opera in tutta



evidenza su un diverso piano e tende ad impedire che, estremizzando, il funzionario pubblico conferisca procura speciale al suo coniuge od a un suo parente!!

Del resto, la più attenta giurisprudenza della Cassazione ha già sposato tale orientamento, laddove ha statuito che il riferimento alla modifica apportata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è utile a giustificare la fondatezza dell'eccezione in esame, giacché l'attribuzione all'agente della riscossione della capacità di stare in giudizio «direttamente o mediante la struttura sovraordinata», prevista dalla citata disposizione, così come modificata, non impedisce a quella parte di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del successivo art. 12 d.lgs. da ultimo citato (Corte di Cassazione – Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25625).

Sul punto, peraltro, anche la CTP di Roma ha già avuto modo di esprimersi chiaramente ed in modo conforme alla tesi qui sostenuta con le sentenze n. 1182/4/2018 e n. 223/43/2018.

Ciò detto, la già citata sentenza n. 28684/2018 della Cassazione e quella successiva n. 28741/2018 hanno introdotto un altro argomento (non utilizzato dalla ricorrente nella odierna controversia) a favore della possibilità di ricorrere alla difesa tecnica da parte di avvocati del libero foro da parte dell'Agente per la riscossione solo a ben determinate condizioni, argomento che qui si vuole comunque esaminare per completezza di trattazione, e che sta già determinando, a quanto è dato sapere, nei giudizi di merito di diversi uffici giudiziari, la concessione, anche d'ufficio da parte del giudice, di un termine di regolarizzazione della procura ex art. 182 c.pc..

Si sostiene in pratica che qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per essa l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato,



di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato; e che tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, commi 5 ed 8 D.L. 193/16, conv. in L. n. 225/16), sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art. 43 r. d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 l.103/79).

In estrema sintesi, quindi, la Cassazione ritiene che:

- l'affidamento dell'incarico difensivo ad avvocati del libero foro non è puramente discrezionale, ma sottoposto ad una serie di condizioni riconducibili, da un lato, ai criteri di selezione di cui al 'codice dei contratti pubblici' e soprattutto, dall'altro, agli "specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo" (art. 1, co. 8[^], d.l. 193/16, vale a dire, nello statuto ed in quegli atti appunto di carattere generale, di competenza del comitato di gestione, che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente);
- il Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate Riscossione deliberato dal Comitato di Gestione il 26 marzo 2018, ed approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 19 maggio 2018, rimarca all'art. 4 la sottoposizione dell'ente al controllo della Corte dei Conti e, dopo aver ribadito che esso "si avvale" (regola) del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ex art.43 RD 1611/1933, stabilisce che l'ente stesso possa "continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro", ma soltanto "in via residuale" e "nei casi in cui l'avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio" (eccezione), secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione.



- la facoltà di derogare, "in casi speciali" al "patrocinio autorizzato" spettante per legge, "in via organica ed esclusiva", all'avvocatura dello Stato (il cui ambito di intervento è andato, nel tempo, ampliandosi, "sia per i rilevanti vantaggi sul piano economico che conseguono all'affidamento del patrocinio all'Avvocatura dello Stato sia per l'omogeneità e l'uniformità degli indirizzi defensionali che quest'ultima è in grado di assicurare") ha appunto carattere eccezionale, ed è subordinata, pena la nullità del mandato difensivo, all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità.

Sul punto, questo Collegio ritiene che sia stata fatta una disamina incompleta della normativa vigente e che, dunque, le conclusioni a cui sono giunte le due sentenze di Cassazione non sono condivisibili con riguardo ai giudizi di merito dinanzi alle commissioni tributarie di primo e secondo grado.

Infatti, l'art. 1, comma 8 del D.L. n. 193/2016 testualmente dispone che *"L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto **e comunque su base convenzionale**"*.

Il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Entrate Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione del 26.03.2018 ed approvato dal MEF il 19.05.2018, prevede all'art. 4, comma 2 che *"L'Ente si avvale, ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. **I rapporti con l'Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione**"*; ed all'art. 4, comma 3 che *"L'Ente può, altresì,*



*continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio (e non, come erroneamente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 28684/18 "nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio" – testo inesistente nel Regolamento), **sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri**, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti".*

Infine, la Convenzione del 22.006.2017 (rectius, il Protocollo d'Intesa tra Avvocatura dello Stato ed Agenzia Entrate Riscossione ed in cui le parti hanno di comune accordo individuato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, indicate poi all'art. 3) prevede espressamente all'art. 3.4.2 che "*L'Ente **sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro**, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; **liti innanzi alle Commissioni Tributarie**".*

Ebbene, se la Convenzione (Protocollo d'Intesa) ha una sua valenza giuridica, e non vi è dubbio che l'abbia, considerato che è richiamata espressamente dall'art. 1, comma 8 della Legge istitutiva del nuovo ente per la riscossione e che la stessa sentenza n. 28741/2018 la richiama espressamente a conferma della tesi ivi sostenuta dell'impossibilità di ricorrere ad avvocati del libero foro per il giudizio avanti la Cassazione (testualmente, a proposito della procura alle liti: "*la quale, per inciso, parrebbe preclusa, per il giudizio di cassazione, anche dal regime convenzionale richiamato dalla legge e dal citato Regolamento di Amministrazione - v. § 3.4.1 del Protocollo d'Intesa 22 giugno 2017, intercorso tra l'avvocatura dello Stato ed il commissario straordinario per l'istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione*"), l'Agente della Riscossione non ha affatto alcun obbligo di giustificare l'incarico ad un



avvocato del libero foro dinanzi alle commissioni tributarie, né in particolare di indicare l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né di adottare la specifica e motivata deliberazione che indichi (così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificherebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale dell'assistenza da parte dell'avvocatura dello Stato.

A parere del Collegio, infatti, l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro esiste e lo si rinviene proprio nel Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Entrate Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione del 26.03.2018, che come detto, autorizza espressamente l'ente ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, **sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri.**

Né occorre adottare, come detto, la specifica e motivata deliberazione che indichi le ragioni che giustificherebbero il ricorso ad avvocati del libero foro (solo) **in alternativa alla regola generale** dell'assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, per il semplice fatto che nella Convenzione all'art. 3.4.2 è la stessa Avvocatura, d'intesa con l'Agente per la riscossione, ad avere ritenuto di non dovere patrocinare l'ente dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Cosa dovrebbe giustificare l'Agenzia Entrate Riscossione, se nel suo atto organizzativo si prevede espressamente che può ricorrere ad avvocati del libero foro nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non assuma il patrocinio e se nella convenzione la stessa Avvocatura di Stato ritiene di non dovere difendere l'ente dinanzi al giudice tributario di merito?

E' dunque palese che se il rapporto tra l'Avvocatura dello Stato e l'Agente per la riscossione si deve svolgere per legge su base convenzionale, e se



la prima, di sua sponte, ritiene di non dovere patrocinare l'ente nei giudizi di merito avanti le commissioni tributarie, viene meno quella volontà legislativa tesa, secondo la Cassazione, ad instaurare, nell'alternativa tra difesa tramite avvocatura dello stato e difesa tramite avvocati del libero foro (alternativa che non c'è più nella difesa avanti le commissioni tributarie), una relazione che non è di indifferenza ma di regola-eccezione.

Peraltro, non esiste alcuna discrasia tra il Regolamento e la Convenzione, laddove il primo prevede che l'ente si può avvalere in via residuale degli avvocati del libero foro mentre la Convenzione ammette un'ampia gamma di possibilità di avvalersene, dinanzi ad Uffici giudiziari (come le Commissioni Tributarie) ove è prevista anche la facoltà di stare in giudizio direttamente, tramite propri dipendenti delegati.

E' palese, infatti, che la limitazione "in via residuale" (e la conseguente necessità di indicare i criteri specifici e di adottare di una specifica e motivata deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente) è relativa unicamente all'alternativa tra difesa tramite Avvocatura dello Stato e difesa tramite avvocati del libero foro (si veda l'art. 4, comma 3 del Regolamento: "*L'Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l'Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio*"; e l'art. 1, comma 8 della Legge istitutiva "*L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.....lo stesso ente può altresì avvalersi sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale.....di avvocati del libero foro*").

Ma l'affidamento della difesa ad avvocati del libero foro o il ricorso a propri dipendenti è scelta rimessa unicamente alla volontà dell'Ente, come testimonia l'incipit dell'art. 3.4.2 che dispone che "*L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a.....liti innanzi alle Commissioni Tributarie*".



Di conseguenza, ad avviso di questo Giudice, la costituzione in giudizio dell'Agente per la riscossione è assolutamente valida e legittima, e la richiesta di stralcio della documentazione da quest'ultimo allegata in atti deve essere respinta.

Ciò premesso, occorre ora esaminare le contestazioni circa la legittimità della notifica degli atti impositivi.

Ebbene, il Collegio ritiene superfluo esaminare la documentazione depositata dalla parte resistente per ogni singola cartella in ragione delle doglianze di parte ricorrente, posto che, agli atti del giudizio, risulta allegata anche la copia della intimazione di pagamento n. 09720179000919526000 notificata successivamente via pec in data 25.01.2017.

La ricorrente si è dilungata a contestare la legittimità della notifica delle cartelle, con particolare riferimento proprio alla notifica via pec (pur avendo peraltro regolarmente impugnato altro atto di intimazione anch'esso notificato via pec) ma nulla ha eccepito rispetto a detta intimazione, che non è mai stata citata nella memoria di replica.

L'Agente per la riscossione ha peraltro depositato la copia integrale di detta intimazione unitamente alla copia della ricevuta di accettazione e di consegna della pec, e l'esame di detta documentazione ha permesso di verificare che la stessa è relativa a tutte le cartelle oggetto del presente giudizio, fatta eccezione per l'ultima cartella n. 09720160167235186000, notificata in data 17.10.2016, di Euro 592,60 per Irap anno d'imposta 2013.

In tema, la Cassazione ha precisato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza 1° marzo 2018, n. 4789).



La Suprema Corte ha anche statuito che l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2014, n. 13425 ; Cassazione civile, sez. VI, 04/02/2014, n. 2374), ed ancora che un siffatto disconoscimento non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificaione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2011, n. 24456). In particolare, ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli comunque apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 giugno 2014, n. 13287).

Quindi era necessario, quale suo preciso onere processuale, che la



ricorrente provvedesse al disconoscimento formale specifico e non generico sia della copia dell'intimazione sia delle copie analogiche delle ricevute, in mancanza del quale le copie cartacee valgono quali originali informatici; infatti, le stesse, seppure prive di qualsiasi attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici dalle quali sono state estratte, non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte.

Di conseguenza detta intimazione risulta validamente notificata e ciò comporta che le eccezioni di prescrizione, decadenza e difetto di contraddittorio endoprocedimentale (quest'ultima peraltro completamente infondata, non essendo previsto tale istituto per il recupero del diritto camerale, e trattandosi, nel caso di tributi erariali, di imposte dichiarate e non versate) sono inammissibili in questa sede, per non avere la ricorrente provveduto alla tempestiva impugnazione di tale atto di intimazione che ha portato a sua conoscenza, sin dal 25.01.2017, l'esistenza delle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio; trattandosi di eccezioni di parte, le stesse avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di detta intimazione e quindi adesso sono appunto inammissibili a causa della definitività della pretesa fiscale di cui alle medesime cartelle.

Quanto alla cartella n. 09720160167235186000, che non era oggetto dell'intimazione notificata in data 25.01.2017, la parte resistente ne ha depositato copia integrale unitamente alle copie delle ricevute di accettazione e di consegna via pec.

Anche in tale caso, la parte ricorrente ha omesso di sollevare il disconoscimento specifico e non generico della conformità con l'originale, limitandosi a sostenere che la stessa è stata depositata in mera fotocopia e quindi come atto modificabile.




Valgono qui, dunque, le stesse considerazioni già esposte prima sulla regolarità della notifica e sulla conseguente inammissibilità della varie eccezioni.

Peraltro, in ogni caso, in tema di prescrizione, i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 4283/2010), con la conseguenza che, nella carenza di una espressa disposizione di legge, per detti tributi è appunto applicabile la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.); trattandosi, nella specie, di Irap per l'anno d'imposta 2013, a prescindere dalla validità o meno della notifica della cartella, al momento della notifica dell'intimazione impugnata non era comunque decorso il termine prescrizionale.

Né, a ben vedere, si può invocare la decadenza dal potere impositivo, poiché, sempre a volere prescindere dalla validità o meno della notifica della cartella, resta il fatto che l'intimazione impugnata è stata notificata in data 13.09.2017 e, quindi, entro il termine di tre anni dall'anno di presentazione della dichiarazione (modello Unico 2014 per l'anno d'imposta 2013).

Non ha alcun pregio giuridico neanche l'ulteriore doglianza con cui è stata eccepita la mancata prova della corrispondenza degli importi riportati nell'intimazione impugnata con quelli di cui alle cartelle, posto che l'intimazione non fa altro che indicare esattamente gli stessi importi di cui ai ruoli trasfusi nelle cartelle, secondo il prospetto allegato alla medesima intimazione (e di cui la ricorrente aveva già conoscenza in virtù della notifica della precedente intimazione).

Infine, non sussiste neanche la violazione dell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000, poiché, come noto, la mancata indicazione per impugnare e dell'autorità alla quale ricorrere non sono mai causa di illegittimità dell'atto, ma mere irregolarità (Cfr. Cass., ord. n. 25667/17 del



27.10.2017).

Pertanto, il ricorso deve essere respinto mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle due cartelle n. n. 09720000361701419000 e n. 09720040107861984000 relative a contributi previdenziali INPS, concedendo termine alla ricorrente per la riassunzione del giudizio avanti il giudice ordinario competente nel termine di 90 giorni. Respinge il ricorso per il resto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione che liquida in Euro 10.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 11 Dicembre 2018

IL PRESIDENTE RELATORE

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops and curves on the right, positioned below the text 'IL PRESIDENTE RELATORE'.